



# COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

## AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA - ECOLOGIA – AMBIENTE

### *DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

Reg. di Settore N. 22 in data 19-10-2020

Registro Generale N.339

Ufficio proponente	EDILIZIA PRIVATA
Data di stesura	19-10-2020
Pervenuta all'Ufficio Ragioneria	
Data di assunzione	

OGGETTO:

**Servizio raccolta differenziata rifiuti urbani del Comune di Castagnaro, rinnovo del contratto in essere, a favore di S.E.S.A - Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. .-**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso:**

Che in data 30-06-2020 scade il contratto in essere repertorio n° 62800 del 03-07-2018 – raccolta n° 21.063, registrato a Padova in data 09-07-2018 al n° 901 serie 1T- con la Società “SESA” Estense Servizi Ambientali S.p.A con sede legale in Este –PD- in Via Comuna n°5/b, iscritta presso il registro delle Imprese di Padova - P. Iva n° 02599280282 - REA n° PD-254345 e all'albo Nazionale Gestori Ambientali -Sezione Regione Veneto al n°VE00232 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del Dec. Leg.vo n° 152/2006 e D.M n° 406/1998, per l'esercizio delle attività indicate nel contratto di appalto avente ad oggetto servizio di raccolta differenziata e trasporto con oneri di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana con ridotto impatto ambientale per i servizi di igiene urbana per il comune di Castagnaro;

Visto la L.R.V. n° 52 del 31-12-2012 che ha disciplinato la futura organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio o meglio ha stabilito che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali di cui alla predetta Legge Regionale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino.

Visto la D.G.R. Veneto n 13 del 21-01-2014 con la quale ha stabilito che il Comune di Castagnaro è stato assegnato al Bacino “Verona sud” comprendente 40 Comuni;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n° 51 del 10-11-2014 in merito alla costituzione del Consorzio di Bacino Verona sud;

Ciò premesso considerato la prossima scadenza del 30-06-2020 in merito al contratto in essere con la Società SESA;

Visto che con nota prot. n° 224 del 10-01-2020 il Consorzio di Bacino ritiene di non propria competenza esperire procedure di affidamento in appalto del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (appalto in scadenza del 30-06-2020);

Visto la nota del 02-09-2019 prot. n. 7270 trasmessa dalla Società SESA al Comune di Castagnaro con la quale manifesta la propria disponibilità al rinnovo del contratto in essere in coerenza come previsto al punto 8 del bando di gara, fermo restando i contenuti economici in essere e stesse condizioni di cui al capitolato di appalto e offerta migliorativa;

Visto la seguente narrativa in merito al contratto in essere con la Società Sesa "Società che ha acquisito il ramo di azienda della Società DE Transfer S.p.A, (Società aggiudicataria del contratto di appalto conseguente alla gara di appalto dell'anno 2014)";

## **Narrativa**

RICHIAMATA la determinazione n° 532/2014 del Registro generale, (volta ad assumere gara a contrattare l'appalto del Servizio di raccolta differenziata e trasporto con onere di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana del Comune di Castagnaro-art.55 del Dec.Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo D.Leg.vo);

VISTO altresì che con determinazione n° 238/2015 del registro generale veniva determinato di proclamare aggiudicataria definitiva dell'appalto del Servizio di raccolta differenziata e trasporto con onere di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana del Comune di Castagnaro alla Società De Vizia Transfer di Torino, per l'importo di euro 1.911.562,85 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad euro 25.000,00 - tenendo conto del costo relativo alla sicurezza pari ad euro 24.500,00 più iva di Legge nella misura prevista del 10%;

RICHIAMATO il contratto di repertorio n° 3004 del 13-10-2015 avente ad oggetto "Servizio di raccolta differenziata e trasporto con oneri di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Castagnaro" con ridotto impatto ambientale ai sensi del Decreto 13-02-2014 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "CIG n° 6069846A49, stipulato con la Società De Vizia Transfer S.p.A codice fiscale/P.Iva n° 03757510015, con sede legale in Torino Via Duino 136 per l'importo di euro 1.911.562,85 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad euro 25.000,00-tenendo conto del costo relativo alla sicurezza pari ad euro 24.500,00 più iva di Legge nella misura prevista del 10%, durata del contratto pari ad anni 5 con decorrenza a partire dal 01-07-2015 e termine in data 30-06-2020;

Richiamata anche la nota prot n° 4310 del 29-05-2018, relativa alla "opposizione" al subentro della Società ING. AM. SrL con sede in Mirano -VE -Via Stazione n° 80 ai sensi dell'art. 116 comma 2 del Decreto leg.Vo n° 163/2006;

VISTO la nota pervenuta agli atti Comunali in data 09-07-2018 prot. n° 5535 con la quale da parte della Società Estense Servizi Ambientali S.p.A con sede legale in Este -PD- in Via Comuna n°5/b, iscritta presso il registro delle Imprese di Padova - P.Iva n° 02599280282 - REA n° PD-254345, "rappresentata dal Sig. Simionato Maurizio C.F. n° SMNMRZ55C11F241X residente in Via Caltressa 42 int-1 Mirano -VE, ha comunicato il subentro nel contratto come sopra richiamato, (contratto di repertorio n° 3004 del 13-10-2015 avente ad oggetto Servizio di raccolta differenziata e trasporto con oneri di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Castagnaro con ridotto impatto ambientale ai sensi del Decreto 13-02-2014 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

territorio e del mare “CIG n° 6069846A49, in essere con la Società De Vizia Transfer), a seguito della cessione del ramo d’azienda avvenuta con contratto di repertorio n° 62280 del 23-03-2018 ai sensi dell’ art. 116 del Decreto Leg.Vo n° 163 del 12-04-2006 –art. 1 del DPCM 11-05-1991 n° 187;

VISTO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50/2016 *Codice dei contratti pubblici*, che, abrogando e sostituendo la precedente disciplina in materia di contratti pubblici contenuta nel D. Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed integr. e nel relativo Regolamento attuativo recato dal D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. ed integr., prevede all’articolo 216, comma 1, che la nuova disciplina si applichi “alle procedure ed ai contratti per le quali i bandi o avvisi (...) sono pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore (...)”; pertanto con riferimento agli appalti espletati, per il cui affidamento il relativo bando è stato pubblicato in data anteriore al 19.04.2016, risulta applicabile la normativa previgente in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed integr.;

ACCERTATO che l’atto notarile repertorio n° 62800 del 03-07-2018 – raccolta n° 21.063, registrato a Padova in data 09-07-2018 al n° 901 serie 1T, relativo alla cessione del ramo d’azienda a favore della Società Estense Servizi Ambientali S.p.A, come sopra evidenziata rientra nella fattispecie di cui all’art. 116 del Dec. Leg.vo n° 163 del 12-04-2006 che consente al cessionario “S.E.S.A S.p.A” di subentrare nella titolarità del contratto di appalto fatte salve le comunicazioni di cui all’art. 1 del DPCM n° 187/1991 e la comprova del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti e della *lex specialis* della procedura di affidamenti dei contratti *de quo*;

VISTO il summenzionato atto di cessione e in particolare:

□ l’art. 3 – effetti della cessione, nel quale viene riferito che *“la proprietà ed il godimento dell’azienda vengono trasferiti a tutti gli effetti con decorrenza dal primo agosto 2018, prorogabile in accordo tra le parti, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 6 (...)”*;

□ l’art. 6 – condizione sospensiva, nel quale viene riferito che *“La modifica del contratto di appalto deve essere comunicata alle singole stazioni appaltanti che dovranno procedere alla verifica dei requisiti di qualificazione di cui ai bandi di gara ed ai requisiti di carattere generale del cedente e del cessionario. Il presente contratto non sarà efficace qualora la stazione appaltante non manifesti ai sensi di legge il suo assenso alla sostituzione soggettiva oppure in caso di opposizione ex art. 116 D.Lgs 163/06 nel termine di 60 giorni dalla comunicazione da parte di ciascuna stazione appaltante (...)”*;

CONSIDERATO che i commi 1 e 2 dell’art.116 del d.lgs 163/2006 prevedono che:

□ comma 1: *“Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il concessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice”*;

□ comma 2: *“Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultano sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni”*;

DATO ATTO che l'efficacia del predetto contratto di cessione del ramo di azienda nei confronti di questa stazione appaltante ed il conseguente subentro della ditta SESA Spa nella titolarità del contratto d'appalto relativo al *Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene urbana con ridotto impatto ambientale ai sensi del d.m. 13/02/2014 - CIG 6069846A49* (rep. n. 3004 del 13-10-2015) è subordinata alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge sopra richiamati sia del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art 38 del decreto sopracitato nonché di quelli professionali;

VISTO che con la nota sopracitata la ditta cessionaria SESA Spa ha trasmesso la seguente documentazione:

Visura Camera di Commercio;

- dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione circa i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e autodichiarazioni da parte degli stessi del possesso dei requisiti di cui all'art. 116 D.lgs 116/2006;
- dichiarazione dell'amministratore delegato circa i nominativi dei soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 cessati dalla carica;
- dichiarazione inerente l'adempimento agli obblighi di sicurezza (D.Lgs 81/2008);
- dichiarazione inerente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- dichiarazione inerente il possesso delle certificazioni di qualità;
- attestazione di due istituti bancari;
- dichiarazione inerente attività svolte e richieste nei requisiti del bando di gara;
- dichiarazione di iscrizione nella "white list";
- contratto di cessione del ramo d'azienda;

CONSIDERATO che dalla disamina della suddetta documentazione trasmessa dalla Società SESA nonché di quelle pervenute a riscontro delle verifiche effettuate d'ufficio, risultano sussistere in capo alla società SESA Spa i presupposti di legge sopra richiamati;

RILEVATO pertanto che non vi è motivo di opporsi al subentro di SESA Spa nella titolarità ed esecuzione del contratto d'appalto relativo al *Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene urbana con ridotto impatto ambientale ai sensi del d.m. 13/02/2014 - CIG 6069846A49* (rep. n. 3004 del 13-10-2015);

VISTA l'ulteriore nota (assunta al prot. n. 6684 del 22.08.2018) nella quale SESA Spa comunica che a partire dal 1 settembre 2018 subentrerà nelle operazioni consistenti nello svolgimento dei servizi di igiene urbana nel territorio del Comune di Castagnaro, fermo restando, che gli effetti nei confronti del Comune di Castagnaro decorreranno all'esito delle verifiche ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 163/06;

CONSIDERATO che a seguito del subentro la società SESA Spa assume nei confronti del Comune di Castagnaro tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto in essere e che – come specificato all'art. 4 (punto vii) del contratto di cessione – dalla data di efficacia della cessione stessa *“la cessionaria subentrerà in tutte le polizze assicurative esistenti, laddove possibile la voltura, oppure si impegna a sostituirle con quelle emesse direttamente a proprio carico”;*

*Richiamati gli art. 34-35-38-40-41-48-49 del Dec.Leg.Vo n° 163/2006 e gli artt. 106 e 216 comma 1 del Dec. Leg.vo n° 50 del 18-04-2016.*

RILEVATO che nulla osta al subentro di SESA Spa nel contratto più sopra citato;

VISTO la propria determinazione di settore n° 14 del 03-09-2018 con la quale si è preso atto del trasferimento dell'impresa (**cedente**) **De Vizia Transfer S.p.A** codice fiscale/P.Iva n° 03757510015, del proprio ramo di azienda operante nel Settore dei Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani **alla Società (cessionaria)** Società Estense Servizi Ambientali S.p.A con sede legale in Este –PD- in Via Comuna n°5/b, iscritta presso il registro delle Imprese di Padova - P. Iva n° 02599280282 - REA n° PD-254345 e all'albo Nazionale Gestori Ambientali -Sezione Regione Veneto al n°VE00232 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del Dec. Leg.vo n° 152/2006 e D.M n° 406/1998, per *l'esercizio delle attività indicate nel contratto di appalto avente ad oggetto servizio di raccolta differenziata e trasporto con oneri di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana con ridotto impatto ambientale per i servizi di igiene o urbana per il comune di Castagnaro*, contratto in essere repert. n°3004 del 13-10-2015 - Cig 6069846A49, il tutto per effetto della cessione del ramo di azienda avvenuto con contratto repertorio n° 62800 del 03-07-2018 –raccolta n° 21.063, registrato a Padova in data 09-07-2018 al n° 901 serie 1T- a far data dal 01-09-2018 sino al 30-06-2020;

VISTO che nel bando di gara approvato con determinazione n° 532 del 23-12-2014 (al punto n° 8 del suddetto bando), alla scadenza del contratto di appalto del 30-06-2020 è previsto il rinnovo per ulteriori anni 4, (quattro);

Visto anche l'art. 34 del capitolato speciale di appalto;

Richiamata la delibera di C.C n° 51 del 10-11-2014 in merito alla costituzione e funzionamento del consiglio di Bacino Territoriale VR-sud per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Bacino al quale il Comune di Castagnaro fa parte";

Interpellato a proposito il Consorzio di Bacino VR SUD, "Consorzio al quale", il Comune di Castagnaro rientra come gestione dei rifiuti urbani e assimilabili;

Visto la nota del 10-01-2020 prot. n° 224 trasmessa dal Consorzio di Bacino VR-SUD al Comune di Castagnaro in merito al rinnovo del contratto di appalto in essere;

Visto la nota del 02-09-2019 prot. 7270 trasmessa dalla Società SESA al Comune di Castagnaro con la quale manifesta la propria disponibilità al rinnovo del contratto in essere in coerenza con quanto previsto al punto 8 del bando di gara, fermo restando i contenuti economici in essere e stesse condizioni di cui al capitolato di appalto e offerta migliorativa;

*Tenuto conto che il bando e contratto in essere ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell'art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, e che l'ANAC (comunicato del Presidente dell'11.05.2016) ritiene che in tal caso continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo codice purché il rinnovo del contratto sia già stato previsto nel bando di gara; che la giurisprudenza sostiene da tempo che se il bando o il capitolato, in quanto lex specialis, prevedono l'eventualità del rinnovo per un periodo di tempo predeterminato non vi è lesione dei principi europei di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento;*

***RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 34 del 14.05.2020 con oggetto: "Atti di indirizzo rinnovo contratto di appalto avente relativo al servizio di raccolta differenziata e trasporto con oneri di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana con ridotto impatto ambientale per i servizi di igiene urbana per il comune di Castagnaro, "Contratto in essere repert. n°3004 del 13-10-2015 - Cig n°6069846A49" successiva cessione ramo di azienda a favore della Società SESA S.p.a contratto reper. n° 62800 del 03-07-2018.***

*Visto la propria determinazione n° 166 del 05-06-2020 di proroga per la durata di mesi 4 a favore di Sesa con decorrenza dal 01-07-2020 al 31-10-2020 del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in essere.*

*Visto la delibera di Consiglio Comunale n°21 del 28-07-2020, modifica programma triennale opere pubbliche 2020-2022 e elenco annuale 2020 ed elenco biennale servizi forniture 2020-2021;*

*Visto che il rinnovo previsto vie effettuato con l'importo originario più l'adeguamento istat previsto dall'art.35 del capitolato Speciale di appalto;*

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

- art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";

- art 7 -DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n° 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/2012 n. 213;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTO l'atto di conferimento dell'incarico del 21-05-2019 n° 4523 di Responsabile di posizione organizzativa del Settore edilizia Privata ed Ecologia

## **DETERMINA**

- 1 Di procedere per i motivi di cui in premessa al rinnovo per ulteriori 44 (quarantaquattro/mesi) decorrenti dal 01-11-2020 e sino al 30-06-2024 a favore della Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. con sede legale in Este –PD- in Via Comuna n°5/b iscritta presso il registro delle Imprese di Padova - P. Iva n° 02599280282 - REA n° PD-254345 e all'albo Nazionale Gestori Ambientali -

Sezione Regione Veneto al n°VE00232 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del Dec. Leg.vo n° 152/2006 e D.M n° 406/1998, il contratto in essere relativo servizio di raccolta differenziata e trasporto con oneri di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana con ridotto impatto ambientale per i servizi di igiene o urbana per il Comune di Castagnaro, “contratto in essere repertorio n° 62800 del 03-07-2018 – raccolta n° 21.063, registrato a Padova in data 09-07-2018 al n° 901 serie 1T”, il tutto alle stesse condizioni economiche in essere e medesimi patti e condizioni del contratto/capitolato e offerta migliorativa in essere come da contratto originario repert. n°3004 del 13-10-2015 - Cig n°6069846A49” oggetto di cessione di ramo d’azienda, per l’importo riferito a mesi 44 (quarantaquattro) pari ad **€.1.452.869,44** sicurezza **€.18.333,04**, costo della sicurezza pari ad **€.17.966,52** non soggetto a ribasso d’asta - oltre **iva al 10%**.

- 2 Di dare atto che secondo l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà alla stipula del contratto di rinnovo con atto pubblico;
- 3 Di impegnare la somma di **€.944.365,24** iva inclusa al 10%, per n° 26 mesi sino al 31-12-2022 a favore della Ditta S.E.S.A. – Società Estense Servizi Ambientali S.p.A., al codice di bilancio n. 3-1.03.02.15.004/1737 del bilancio 2020/2022 - esercizio 2020 e come meglio di seguito specificato:
  - €. 72.643,48 iva 10% inclusa per mesi 2 bilancio 2020/2022 esercizio 2020;
  - €. 435.860,88 iva 10% inclusa per mesi 12 bilancio 2020/2022 esercizio 2021;
  - €. 435.860,88 iva 10% inclusa per mesi 12 bilancio 2020/2022 esercizio 2022;
- 4 Di dare atto che dalla data di efficacia del rinnovo ed entro 10 giorni successivi, SESA S.p.A. dovrà produrre originale della cauzione definitiva per ulteriori anni 3 anni e 8 mesi (ex artt.113--40 del D. Lgs. n° 163/2006);
- 5 **Di assumere per il suddetto rinnovo il seguente CIG: 8479018301.**
- 6 **Di dare atto che gli importi in premessa citati sono comprensivi dell’adeguamento istat sino al 30-06-2020 come previsto dall’art. 35 del capitolato speciale di appalto.**

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile Edilizia Privata  
F.to Spedo Dionigi

---

---

**OGGETTO:**

**Servizio raccolta differenziata rifiuti urbani del Comune di Castagnaro, rinnovo del contratto in essere, a favore di S.E.S.A - Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. -**

**SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

ex artt. 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	

Castagnaro, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to NEGRI ROMINA

---

N. \_\_\_\_\_

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune di Castagnaro ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Castagnaro, lì \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to Moretto Rita